



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE**

### **Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

N. URB/29/EP

N. 324 Registro Generale

Data 11 febbraio 2025

---

OGGETTO :

**MOTIVI AGGIUNTI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 43 CPA NEL RICORSO RG N. 695/2023 PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTA** la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

**VISTO** l'atto sindacale n. registro 53 del 02/12/2024 (rettificato con atto sindacale n. registro 1 del 20/01/2025) di nomina del sottoscritto Arch. Alessandro Veronese, a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025, quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, per il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

**DATO ATTO** che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI*";

### **RICHIAMATI:**

- il ricorso RG n. 695/2023 proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l., notificato in data 13/11/2023 e acquisito agli atti al prot. n. 23433 in data 14/11/2023, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento dirigenziale 15 settembre 2023 n. 14 con cui il Comune di Vado Ligure ha ordinato, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, "1) di rimuovere, entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica aventi ad oggetto la realizzazione sui mappali 177, 178 e 200 del foglio 40: - di due tratti di strada sterrata i quali ricadono all'esterno del perimetro autorizzato di ampliamento della discarica e non coincidono con il tracciato della nuova viabilità autorizzata con il PAUR [...]; - dei correlati movimenti di terra non autorizzati [...]; - della correlata e contestuale riduzione e taglio di superficie boscata [...] 2) di provvedere altresì al ripristino dello stato dei luoghi", il tutto a parte del cantiere funzionale alla realizzazione della viabilità per l'ampliamento (fase 1) della discarica di RSU e rifiuti speciali non pericolosi come da Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) assentito dalla Regione Liguria con DD 16 marzo 2023 n. 176/2023 nonché di ogni altro atto e provvedimento allo stesso preordinato, presupposto o comunque connesso, ivi espressamente incluso il provvedimento dirigenziale 25 agosto 2023 n. 17687 comportante "sospensione dei lavori e contestuale avvio

dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia e paesaggistica” per le medesime opere di cui alla ordinanza sopra richiamata;

- la deliberazione n. 22 del 22/11/2023, immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale:
  - 1) ha autorizzato il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a costituirsi in giudizio e resistere, tra l’altro, al sopra citato ricorso RG n. 695/2023;
  - 2) ha dato atto che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. 2796 Reg. Gen. del 23/11/2023, con la quale, tra l’altro, è stato conferito all’Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero l’incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso sopra menzionato;

**VISTI** i motivi aggiunti al citato ricorso RG n. 695/2023, acquisiti agli atti al prot. n. 1523 in data 22/01/2025, con i quali ECOSAVONA S.r.l. chiede al T.A.R. per la Liguria di accertare la responsabilità del Comune di Vado Ligure ai sensi dell’art. 2043 c.c., per tutto quanto esposto in atti e, per l’effetto, di condannarlo al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 2.274.769,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

**RITENUTO** che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

**CONSIDERATO** che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 17 del 31/01/2025, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere ai suddetti motivi aggiunti al ricorso RG n. 695/2023;
- 2) ha dato atto che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

**ATTESO** che, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che - come nel caso di specie - siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RITENUTO** pertanto di poter affidare direttamente il servizio in oggetto all’Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), il quale offre in proposito garanzie di provata competenza;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l’alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro “CONSIP” e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al mercato elettronico (MePA);

**DATO ATTO:**

- CHE per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, non vi sarebbe obbligo di ricorso al MePA ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);
- CHE tuttavia, con lettera protocollo n. 2466 del 03/02/2025, è stata inoltrata all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, tramite il portale "ACQUISTINRETEPA", la trattativa diretta numero RDO 5061380 per l'affidamento del servizio sopra descritto;
- CHE il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era individuato nel giorno 07/02/2025;
- CHE il compenso complessivo per la prestazione del servizio sopra indicato non poteva essere superiore a Euro 14.393,40, cifra da ritenersi a corpo comprensiva di Spese generali (15%) e di qualsiasi costo e rimborso, escluse solo Cassa Avvocati (4%) ed IVA (22%) su imponibile;

**VISTA** l'offerta presentata dal suddetto Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero in data 05/02/2025, che riporta una offerta economica pari ad Euro 14.393,40 oltre a Cassa Avvocati (4%) ed IVA (22%) su imponibile, così per un importo complessivo pari a Euro 18.262,35;

**ACCERTATO** che l'importo di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cui trattasi è conforme alla proposta così come formulata attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA", è congruo rispetto all'affidamento in questione e in linea con i prezzi di mercato;

**VISTI:**

- il Durc richiesto on line in data 27/12/2024 (valido fino al 26/04/2025), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 06/02/2025, prot. 33910/2025;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero in data 05/02/2025, in atti conservate, con le quali dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;

**DATO ATTO:**

- CHE non è necessario il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): B58F4915D1;
- CHE il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
- CHE nel caso di specie, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di importo di modesta entità;
- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

**ATTESO** che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

**RITENUTO** di provvedere all'affidamento diretto del servizio e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) il servizio concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente ai motivi aggiunti al ricorso RG n. 695/2023, acquisiti agli atti al prot. n. 1523 in data 22/01/2025, con i quali ECOSAVONA S.r.l. chiede al T.A.R. per la Liguria di accertare la responsabilità del Comune di Vado Ligure ai sensi dell'art. 2043 c.c., per tutto quanto esposto in atti e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 2.274.769,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 18.262,35**, di cui Euro 14.393,40 per onorario comprensivo di Spese generali al 15%, Euro 575,74 per Cassa Avvocati al 4% ed Euro 3.293,21 per I.V.A. al 22%, imputandola:
  - per **Euro 14.830,00** al Capitolo **775/20** ad oggetto "Incarichi di patrocinio legale" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2025;
  - per **Euro 3.432,35** al Capitolo **587/0** ad oggetto "Assistenza legale" (Mis. 01 - Progr. 11 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2025;
3. di dare atto:
  - che il suddetto capitolo di spesa 587/0 è attribuito al Settore Amministrativo e che, in accordo con il Responsabile di tale Settore, si impegnano, con questo provvedimento, solamente le somme necessarie per il presente atto;
  - che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG): **B58F4915D1**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

**Data 11 febbraio 2025**

**( VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa